

NASPI

NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO



Con il Decreto Legislativo del 4 marzo 2015 n. 22 è stata istituita, con decorrenza 1° maggio 2015, una indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)", con l'obiettivo di fornire una tutela di sostegno al reddito a quei Lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La "NASpI" sostituisce, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità di disoccupazione "ASpI" e "Mini ASpI" di cui all'art. 2 della legge n. 92 del 2012 (vedi edizioni de IL PUNTO SU del 17/6/2013 e del 8/7/2013) la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.

Con il recente messaggio n. 2971 del 30 aprile 2015, l'INPS illustra i requisiti necessari, la durata, i termini e le modalità di presentazione della domanda che di seguito si riassumono.

La domanda va inoltrata online all'INPS attraverso il portale www.inps.it, seguendo il percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi > Servizi per il cittadino > Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASpI.

La "NASpI" è riconosciuta ai Lavoratori in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

- a) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che risultino in stato di disoccupazione (art. 1, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 181 del 21/4/2000 e s.m.);
- b) che possano far valere, nei 48 mesi precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- c) che possano far valere 30 giornate di lavoro, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Sono destinatari della "NASpI" i Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, che abbiano stabilito un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.